



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 119

19-06-2025

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Approvazione Schema "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199."

L'anno duemilaventisei il giorno 19 del mese di Giugno
Con inizio alle ore 14,25, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la Sig.ra Marchello Carmelita

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
Marchello Carmelita	Sindaco	X	
Di Bella Gianluca Antonino	Vice-Sindaco	X	
Interdonato Armando	Assessore	X	
Pantano Salvatore	Assessore		X
Fiore Sergio Gaetano	Assessore	X DA	RPMOTO

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Carmelo Pino
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

AREA RAGIONERIA

Nr. Ord. della proposta 120

Li 18-06-2026

OGGETTO: Approvazione Schema nuovo Approvazione Schema "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199."

RELAZIONE

PREMESSO CHE

- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), ai commi da 102 a 110 dell'articolo 1 prevede la possibilità di introdurre tipologie di definizione agevolata dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, statuendo quanto segue:

"102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi."

- tale facoltà consente, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo schema di regolamento allegato;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione Comunale, in applicazione delle disposizioni sopra citate, intende introdurre tipologie di definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali tenuto conto della situazione economica e finanziaria dell'Ente e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;

- che l'introduzione di tipologie di definizione agevolata, così come individuate nello schema di regolamento allegato, consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi;

- che l'introduzione di tali tipologie di definizione agevolata ha effetti finanziari sostenibili in considerazione dei residui attivi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i residui ancora iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti al FCDE, il tutto come risulta dalle scritture contabili e dai rendiconti e bilanci approvati;

DATO ATTO che le finalità della proposta di regolamento in esame sono, pertanto, le seguenti:

- riscuotere i crediti di difficile esigibilità;
- incrementare la riscossione dei residui attivi;
- migliorare la situazione di cassa;
- ridurre il "FCDE" accantonato nel risultato di amministrazione;
- garantire l'equilibrio di bilancio;

ESAMINATO lo schema del "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199".

RILEVATO inoltre che il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e deve essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

VALUTATO, per le motivazioni di cui sopra, di approvare l'allegato schema di regolamento, riservando al Consiglio Comunale l'approvazione definitiva, previo esame preliminare della Commissione Consultiva Permanente per lo Statuto ed i regolamenti ai fini dell'acquisizione del relativo parere;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
- la L. n. 199/2025 art.1, commi da 102 a 110;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

Per quanto riportato in premessa

PROPONE

DI APPROVARE, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, lo schema del "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199".

DI TRASMETTERE la presente al Presidente del Consiglio Comunale per la cura degli adempimenti propedeutici all'approvazione del regolamento in oggetto da parte del Consiglio Comunale, fra cui l'esame e il parere della Commissione consultiva permanente per lo Statuto e i regolamenti:

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Ragioneria la cura di ogni adempimento propedeutico all'approvazione dell'allegato regolamento da parte del Consiglio Comunale;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di poterlo sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, stante l'urgenza di rispettare i termini previsti dal regolamento.


Il Responsabile dell'Area Ragioneria

Dottor Carmelo Pino



Il Vice Sindaco

Gianluca Antonino Di Bella





Comune di San Piero Patti

Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2025 N. 199**

(approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____)

PARTE I- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 3 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

PARTE III- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 3 – Importi dovuti

Articolo 4 – Perfezionamento della definizione

Articolo 5 – Diniego della definizione

Articolo 6 – Sospensione del processo

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 3 – Effetti della definizione agevolata

PARTE V- ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 – Entrata in vigore

PARTE I- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:
 - a) delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 ancora non affidati ad AdeR;
 - b) delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.
 - c) degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.
 - d) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 - e)- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU e CUP e altre entrate patrimoniali, cumulativamente o singolarmente¹

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2025, non ancora affidati ad AdeR, possono essere estinti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. Il Comune di San Piero Patti, su istanza del debitore da presentarsi entro 31 agosto 2026, comunica, nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni

¹ Con riferimento all' IMU la definizione opera solo nei limiti della quota comunale.

di cui all'articolo 1, comma 5, apposita dichiarazione, in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento, mediante raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento secondo i criteri di cui al comma 2.

2. Il Comune entro il 30 novembre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 15 dicembre 2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate, la prima delle quali con scadenza al 15 dicembre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 15 di ciascun mese di ogni anno;

Le rate non possono avere un importo inferiore a € 100,00.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 3 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di dilazione di pagamento concessa dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare

delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 1, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 2, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto le fattispecie di debito di cui all'articolo 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi con compensazione delle spese di lite. Alla dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata di cui sopra, seguirà la comunicazione del Comune di cui all'articolo 2 comma 2. Il debitore deposita istanza di rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la

compensazione delle spese di lite da formalizzare in sede di giudizio. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso o la mancata accettazione della rinuncia, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE III- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti, in quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss.uu. n. 15647/2010), in quanto l'importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Articolo 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 1 deve essere presentata entro il 31 agosto 2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 3 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 1, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo,

qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;

il 40% del valore della controversia negli altri casi;

in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 4 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 3, entro il 15 dicembre 2026.

2. E' ammesso il pagamento rateale, in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, aventi scadenza il 15 di ogni mese di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 15 dicembre 2026. Le rate non possono avere un importo inferiore a € 100,00. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima o unica rata in scadenza il 15 dicembre 2026. In caso di mancato pagamento di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 3, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 2, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 5 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 2, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 6 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 4. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo o entrata patrimoniale dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- omesso o carente versamento delle rate scadute alla data del 1° gennaio 2026 a seguito di dilazione di pagamento concessa dal Comune;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2021 al 2025;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 2, comma 2.

Articolo 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 agosto 2026 apposita dichiarazione, in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento, mediante raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento secondo i criteri di cui al comma 2. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 notifica ai debitori che hanno dichiarato di avvalersi della definizione agevolata l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 15 dicembre 2026;

b) ovvero versamento nel numero massimo di diciotto rate mensili, la prima con scadenza al 15 dicembre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 15 di ogni mese di ciascun anno; le rate non possono avere un importo inferiore a € 100,00;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3 Nel caso delle entrate di cui alla lettera e) dell'articolo 1 della Parte 1, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente basata sulle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma 2.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

7. In caso di omessi versamenti rateali a seguito di dilazione di pagamento concessa dal Comune, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 3 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006 n.296 e di quelli prescrizionali.

PARTE VI- ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal momento in cui la delibera consiliare di approvazione diviene esecutiva e ne viene data pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE dell'Area – per quanto concerne la **regolarità tecnica** – **esprime parere: favorevole**

Data 18/06/2026

Il Responsabile dell'Area Ragioneria



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102. nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la **regolarità contabile** – **esprime parere: favorevole**

Data 18/06/2026

Il Responsabile dell'Area Ragioneria



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA TITOLO
CAPITOLO del bilancio 2026 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il Responsabile dell' Area Ragioneria

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo


LA GIUNTA COMUNALE


Con separata votazione e con voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per le motivazioni esposte in premessa

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Il Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 22-06-2026

E fino al

L'Addetto

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal

Li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 22-06-2026

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13-06-2026

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,li

Il Segretario Comunale
